

**Provincia Religiosa Salernitano-lucana
dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori**

**Principi fondamentali in materia di
Tutela dei Minori
e Adulti Vulnerabili
e Codice di Condotta**



Provincia Religiosa Salernitano - lucana

dell'Immacolata Concezione

dei Frati Minori

Curia provinciale

Prot. 038/2026

DECRETO DI PROMULGAZIONE

Il M.R.P. Antonio Michele Ridolfi, Ministro Provinciale della Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori, ottenuto il nulla osta del Definitorio Generale (Prot. 115049/S 26-043 del 19 marzo 2026),

DECRETA

la promulgazione del testo allegato

“Principi fondamentali in materia di Tutela dei Minori e Adulti Vulnerabili e Codice di Condotta”

- Art. 1:** Il testo – parte integrante del presente decreto – è indirizzato a tutti i frati, ai dipendenti e ai volontari della Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori.
- Art. 2:** Tutti i frati, i dipendenti e i volontari sono tenuti a prenderne attenta visione e a sottoscrivere la *“Dichiarazione di impegno e adesione al Codice di Condotta”*.
- Art. 3:** La promulgazione avviene tramite le modalità indicate nel testo stesso.
- Art. 4:** Il suddetto testo entra in vigore il 2 aprile 2026.

Baronissi (SA) li, 30 marzo 2026

P. Giulio G. Marcone

Fr. Giulio Giovanni Marcone
Segretario provinciale



A. Michele Ridolfi

Fr. Antonio Michele Ridolfi
Ministro provinciale

Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori

Principi fondamentali in materia di Tutela dei Minori e Adulti Vulnerabili e Codice di Condotta

A tutti i frati, dipendenti e volontari.

Premessa

Noi Frati Minori della Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell'Immacolata Concezione, consapevoli della complessità del momento in cui emergono casi di abusi compiuti nella Chiesa Cattolica, che hanno toccato anche il nostro Ordine, desiderando condividere anche con i nostri dipendenti e volontari la ricerca di una cultura che favorisca il bene e la tutela delle persone, recepiamo le disposizioni magisteriali e disciplinari di Papa Francesco¹, i documenti e le decisioni della Conferenza Episcopale Italiana², gli ultimi documenti e le indicazioni dell'Ordine³ che ci invitano a individuare strutture e procedure atte a prevenire e gestire eventuali abusi.

La sottoscrizione di questa *policy* ha il fine di favorire il senso di appartenenza alla spiritualità, vita e missione della nostra famiglia religiosa e l'impegno di promuovere la tutela dei minori e adulti vulnerabili.

1. Struttura e obiettivi del presente documento

1.1 Il presente documento si suddivide in principi fondamentali e Codice di Condotta.

1.2 Questo documento vuole essere una guida per la comprensione del fenomeno degli abusi, uno strumento per l'adeguata formazione dei frati e dei

¹ Lettera apostolica in forma di "motu proprio" - "Vos estis lux mundi" (25 marzo 2023) [abbr. VELM]. Inoltre, da parte del Dicastero per la Dottrina della fede, *Vademecum* (5 giugno 2020).

² Per conto della CEI sono stati redatti 3 sussidi sulla formazione permanente (a cura di A. Deodato, A. Cencini, G. Ugolini) e le *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili* aggiornate al novembre 2023 in unione con la Conferenza Italiana Superiori Maggiori [abbr. Linee 23].

³ A cura dell'Ordine, oltre agli Statuti Generali (SSGG 2021, art. 45), sono stati pubblicati altri documenti a cura del Segretariato Generale per la Formazione e gli Studi e della Commissione permanente per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili: *Manuale per il tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Formazione Permanente e iniziale OFM* (Novembre 2023); *Lettera Sull'Abuso di Autorità e Potere nell'Ordine* (Commissione permanente per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili 3 Dicembre 2023); *Raccomandazioni per la stesura di un Politica di Salvaguardia e Procedure per l'OFM* (Commissione permanente per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili Gennaio 2024).

laici e un sussidio per la definizione di buone pratiche nell'organizzazione e nello sviluppo delle attività effettuate con minori e soggetti vulnerabili.

1.3 Ha inoltre lo scopo di aiutare tutti (frati, dipendenti e volontari) a comprendere quali sono i pericoli che devono essere evitati, le responsabilità che si assumono e le azioni da mettere in atto.

2. Dichiarazione di Politica

2.1 Ogni persona è dono di Dio. Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e quindi «ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario»⁴. In virtù di questa innata dignità, tutti hanno il diritto di vivere in un ambiente sicuro, libero da ogni forma di sfruttamento, violenza, discriminazione e oltraggio. Qualsiasi forma di violenza o abuso (di potere, di coscienza, spirituale) e, nello specifico, di abuso sessuale commesso nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile non solo è un peccato gravissimo, ma è un'aggressione alla dignità della persona e - particolarmente nel caso dell'abuso sessuale - un crimine sanzionato dalle leggi civili ed ecclesiali.

2.2 I Frati Minori della Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell'Immacolata Concezione non intendono tollerare alcuna forma di violenza e/o abuso nei confronti di minori o adulti vulnerabili perpetrato da qualsiasi frate, dipendente o volontario operante nella loro Entità.

2.3 Nondimeno, rifiutano ogni forma di complicità o favoreggiamento a vantaggio di chi si renda autore di questi gravi delitti, e si impegnano a collaborare con le Autorità civili per agevolare lo svolgimento delle relative investigazioni e ricerche.

2.4 I Frati Minori della Provincia Religiosa si impegnano nella cura delle vittime e nel compiere quegli atti di giustizia e comprensione richiesti dagli avvenimenti, assicurando conforto e vicinanza alle vittime e ai loro congiunti e sollecitando i responsabili al ravvedimento, alla riparazione e alla redenzione.

2.5 I Frati sono chiamati ad essere "fratelli di tutti" e, pertanto, si impegnano a creare e sostenere un ambiente in cui sia possibile svolgere il servizio in modo sicuro nei confronti di minori, giovani e adulti vulnerabili.

2.6 Questo impone responsabilità e trasparenza verso ciascuno mediante l'osservanza degli elementi più dettagliati di questo documento esposti qui di seguito, nonché una formazione e un aggiornamento continuativi.

2.7 Il presente documento ha quali destinatari i Frati, i dipendenti e i volontari.

2.8 Tutti i Frati e i collaboratori laici delle istituzioni della Provincia Religiosa devono essere chiaramente informati sui contenuti stabiliti nell'articolato che segue ed applicarne il contenuto in conformità al loro ruolo e alla loro funzione. A tal fine verrà chiesto loro di firmare una dichiarazione di impegno con la quale esprimono anche la loro disponibilità a partecipare alle iniziative formative previste sui temi relativi alla Tutela dei Minori e Adulti Vulnerabili (vedi **Allegato A**).

⁴ Papa Francesco, Lettera Enciclica *Laudato si*, 65.

3. Definizioni

3.1 Salvo quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico e dall'Ordinamento Giuridico Italiano, ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "Abuso sessuale" di un minore o di un adulto vulnerabile. Con questo termine si intendono uno o tutti i comportamenti di seguito descritti⁵:
 1. commettere un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;
 2. reclutare o indurre un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;
 3. acquistare, conservare, esibire o divulgare immoralmente, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.
- b) "Adulto vulnerabile": qualsiasi persona in stato di infermità, deficienza fisica o mentale, o privazione della libertà personale che, di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere e di volere o comunque di resistere all'offesa (VELM Art. 1 §2b). Rientra nella definizione non solo colui che ha la certificazione di un handicap fisico o psicologico, ma anche colui che si trova in situazione di soggezione per ragioni socio-economiche, psichiche, di autorità;
- c) "Altri referenti per la tutela": persone designate dalla Provincia Religiosa per promuovere attivamente la creazione e il mantenimento di un ambiente sicuro all'interno del ministero francescano, nonché per garantire la formazione e l'aggiornamento dei Frati, dei dipendenti e dei volontari in materia di tutela;
- d) "Atti sessuali" si intendono non solo la violenza carnale ma qualsiasi atto anche di livello minore: vanno così inclusi anche il tocco dei seni o del sedere, il bacio e, più in generale, un qualsiasi atto che comporti un contatto, avente connotazione sessuale, tra una parte del corpo dell'autore dell'illecito e una parte del corpo della vittima;
- e) "Delegato": persona (Frate o laico) formalmente designata dal Ministro Provinciale, con responsabilità generale in materia di Tutela all'interno della Provincia Religiosa;
- f) "Dipendente": persona che presta la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze dell'Ordine dei Frati Minori o della Provincia Religiosa o degli Enti a questa collegati e da questa controllati;
- g) "Frate": colui che, al momento del presunto illecito, ha fatto almeno una professione temporanea nell'Ordine dei Frati Minori o è in formazione iniziale in cammino per la professione nell'Ordine;

⁵ Cfr. VELM Art. 1 §1a; il canone 1398 del *Codice di Diritto Canonico* [abbr. CIC] rivisto e l'art. 6 delle *Norme per i graviora delicta* emanate dal Dicastero per la Dottrina della Fede [abbr. DDF] l'11 ottobre 2021.

- h) “Incaricato del primo contatto”: soggetto delegato dall’Entità dell’Ordine a ricevere eventuali segnalazioni, sospetti o convinzioni riguardanti abusi sessuali ai danni di minori o adulti vulnerabili;
- i) “Minore”: ogni persona avente un’età inferiore a diciotto anni;
- l) “Volontario”: persona che, fuori dall’instaurazione di un qualunque rapporto lavorativo, collabora liberamente con i Frati Minori nello svolgimento del loro ministero e/o delle loro opere apostoliche.

Articolazione del Servizio Tutela Minori e Adulti Vulnerabili

4. Figure di responsabilità

4.1 Il Ministro Provinciale, in quanto Superiore maggiore, è la persona che ha la responsabilità ultima della tutela dei Minori e degli Adulti vulnerabili per conto della Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell’Immacolata Concezione dei Frati Minori.

4.2 Il Ministro Provinciale incarica un Delegato che a nome del Ministro ha la responsabilità generale della tutela in questo ambito per il quale svolge un ruolo di animazione, vigilanza e di supporto per l’intera Provincia.

4.3 Il Delegato:

- a) è il punto di “primo contatto” per coloro che intendono segnalare abusi sessuali perpetrati da un Frate o dipendente o volontario operante nel contesto della Provincia Religiosa;
- b) mantiene, per quanto possibile, a nome del Ministro Provinciale, i contatti con coloro che hanno dato notizia dell’abuso o con coloro che hanno subito l’abuso e/o con le loro famiglie;
- c) anche qualora un membro della Commissione abbia ricevuto la *notitia criminis* egli rimane il punto di riferimento per il primo contatto.

4.4 Il Segretario interprovinciale Formazione e Studi, in collaborazione fattiva con il Delegato, tenendo conto dell’ “Appendice alla Ratio Formationis Franciscanae (2025)”, si preoccupa di elaborare un programma annuale di formazione alla Tutela di Minori e degli Adulti Vulnerabili, sia per i formandi di diverso grado, sia per i frati professi solenni, sia per i dipendenti e per i volontari, secondo le seguenti indicazioni riportate nell’ “Appendice”:

Formazione iniziale

La formazione alla tutela deve essere intrapresa sin dall’inizio del percorso, affinché i frati diventino consapevoli e comprendano il codice di condotta previsto dalla Politica di Tutela della Provincia Religiosa. La formazione iniziale, intesa come processo relazionale, richiede un equilibrio tra vicinanza e distanza nelle relazioni umane. I formatori e il Ministro hanno la responsabilità di costruire relazioni fondate sulla fiducia reciproca e di gestire con attenzione l’uso del potere, evitando ogni forma di abuso. Venga posta particolare attenzione ai seguenti temi:

- il ruolo del Superiore rispetto al formatore;
- la capacità di auto-riflessione del formatore;

- la consapevolezza del potere esercitato nel processo formativo;
- la prevenzione e il riconoscimento delle diverse forme di abuso di potere (fisico, psicologico, emotivo, sessuale, spirituale).

Formazione permanente

Tutti i frati sono tenuti ad avere familiarità con la Politica e il Codice di Condotta della Provincia Religiosa, così come con le norme della legislazione civile, in particolare per quanto riguarda l'uso dei social media e la prevenzione di ogni forma di violenza o abuso online. Essi devono ricevere regolarmente e obbligatoriamente momenti di aggiornamento in materia di Tutela, affrontando tematiche quali:

- percezione di sé e lavoro biografico;
- vicinanza e distanza nelle relazioni;
- bullismo tra i frati;
- sessualità e potere;
- abuso dell'autorità spirituale e clericalismo;
- autenticità e nuovi approcci alla leadership e all'autorità.

Dipendenti e volontari

Il Segretario F&S in accordo con il Delegato provinciale per la Tutela e la Commissione provinciale Tutela definirà un progetto formativo specifico, prevedendo o incontri generali o incontri personali, perché sia i dipendenti della Provincia sia i volontari, conoscano approfonditamente e facciano propria la Politica e il Codice di Condotta della Provincia Religiosa

5. Commissione Provinciale Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili

5.1 Il Delegato è coadiuvato da una Commissione Provinciale Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili composta da professionisti laici competenti negli ambiti maggiormente inerenti alla problematica: diritto civile, diritto canonico, diritto penale, psicologia, pedagogia.

5.2 La Commissione collabora con il Ministro Provinciale nel sostenere una cultura:

- che sia sensibile a prevenire ogni forma di abuso di potere, violenza e abuso sessuale;
- che protegga e salvaguardi tutte le persone che hanno a che fare con i Frati, specialmente se minori e adulti vulnerabili;
- di ascolto rispettoso delle eventuali accuse di abusi sessuali;
- di cooperazione con le autorità legali competenti e con i ministri della Chiesa per garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono oggetto della cura pastorale o caritativa dei frati.

5.3 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo precedente, la Commissione:

- a) aiuta a curare la formazione dei Frati, dei dipendenti e dei volontari. Collabora, quindi, con il Segretariato Interprovinciale Formazione &

Studi nella programmazione della formazione specifica per i Frati in formazione iniziale e permanente nelle forme e modi ritenuti più idonei;

- b) aiuta con il consiglio, quando richiesto, il Ministro Provinciale a gestire i singoli casi in cui sono state ricevute informazioni di abuso;
- c) esamina periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la *Policy* di salvaguardia e la sua attuazione e formula raccomandazioni al Ministro per una migliore vigilanza su questi aspetti.

5.4 Ciascun componente della Commissione è tenuto a comunicare al Delegato del Ministro Provinciale eventuali incompatibilità relative ai singoli casi portati a conoscenza dell'organismo, in ordine ai quali assuma o abbia assunto incarichi professionali di assistenza, di consulenza e di difesa. In tali circostanze, il professionista componente della Commissione è tenuto ad astenersi dalla trattazione del caso ove emerga la suddetta incompatibilità.

5.5 Il Ministro Provinciale, nei casi di incompatibilità sopra richiamati, ha la facoltà di nominare temporaneamente un componente supplente della Commissione.

6. Frati, dipendenti e volontari della Provincia

6.1 Tutta la comunità ecclesiale e civile è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi perché è suo dovere prendersi cura dei più fragili. Non si tratta solo di fare il possibile per prevenire gli abusi: è necessario un rinnovamento comunitario nel quale ciascuno può e deve fare la sua parte. In questo percorso l'intera comunità si fa carico di questo cambiamento culturale che mira a mettere come valori supremi da tutelare la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili.

6.2 Ogni Frate della Provincia Religiosa, dipendente o volontario della stessa, è impegnato a favorire nella comunità cristiana e nella società civile una cultura della prevenzione tramite la formazione e l'informazione, la creazione di ambienti sicuri per i più piccoli, l'attuazione di procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell'agire, che sola costruisce e rinnova la fiducia.

6.3 Ogni Frate della Provincia Religiosa, dipendente o volontario della stessa ha l'obbligo di segnalare al Delegato eventuali notizie di aggressione psicologica, fisica, spirituale o sessuale.

7. Procedure

7.1 Primo contatto

- Quando qualcuno, che sia la parte lesa o un soggetto terzo, si rivolge a un Frate per segnalare un abuso sessuale di un minore o di un adulto vulnerabile, si ascolti attentamente senza domande o indagini improprie o indelicate e senza giudicare.
- Si esorti la persona denunciante a contattare il Delegato del Ministro Provinciale oppure si annotino i dati della persona denunciante unitamente alle informazioni necessarie, da comunicarsi al Delegato.

- Qualora la denuncia riguardasse dipendenti o volontari che operano all'interno della Provincia, il Ministro Provinciale o il suo Delegato si atterrà alle norme civili e canoniche in materia (cfr. can. 1398 § 2).
- Chi si interfaccia con la persona che segnala un abuso è tenuto a spiegare che la questione sarà trattata in modo riservato, ma che le informazioni dovranno essere comunicate all'autorità competente.
- Il Delegato, in quanto "Incaricato del primo contatto", si comporterà secondo il *Vademecum* operativo che la Commissione ha stabilito a beneficio di coloro i quali si trovassero a segnalare un caso di preteso abuso, soprattutto a danno di minori o soggetti vulnerabili (vedi **Allegato B**).
- Tutti i Frati, i dipendenti e i volontari, in ordine al contenuto delle condotte da tenere e delle informazioni raccolte o da raccogliere, sono tenuti senza eccezioni a rivolgersi al Delegato del Ministro Provinciale, al fine di ottenere le opportune indicazioni.

8. Ruolo del Ministro Provinciale e rapporti con la società civile

8.1 Non appena il Delegato riceve delle informazioni deve presentare una relazione al Ministro.

8.2 Nel caso in cui l'accusato sia un **Frate**:

Il Ministro deve verificare la verosimiglianza della *notitia criminis* secondo quanto previsto dal can. 1717 § 1.

- Se la segnalazione risulta credibile, il Ministro avvia l'indagine previa, secondo quanto stabilito dalla normativa canonica.
- Laddove si evidenzia la verosimiglianza dell'accusa, gli atti dell'indagine previa, accompagnati dal *votum* del Ministro Provinciale, vengano trasmessi alla Procura Generale dell'Ordine; nel caso in cui l'accusa non risultasse verosimile gli atti si conservino nell'Archivio segreto della Provincia.
- Il Ministro Generale, nel caso di un Frate chierico, secondo le indicazioni del *Vademecum* emanato dal Dicastero per la Dottrina della Fede (*DDF*) e sue successive modifiche e integrazioni, trasmette al Dicastero per la Dottrina della Fede il caso in esame attendendo istruzioni su come procedere.
- Nel caso di un Frate laico, il caso rientra nella competenza del Ministro Provinciale, che provvede a trasmettere gli atti al Ministro Generale. La procedura è seguita dal Ministro Provinciale che informa il Ministro Generale dell'Ordine, conservandone copia nell'Archivio segreto della Provincia secondo i canoni 695-704 del CIC.
- Il Ministro Provinciale, nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, a nome della Provincia intera, si impegna a fornire una fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria statale nell'ottica della comune ricerca del bene dei soggetti deboli, della verità e della riparazione della giustizia.

- Il Ministro Provinciale è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto dalla legislazione civile vigente in materia di segnalazione obbligatoria alle autorità competenti, curando in ogni caso di sollecitare la vittima ad accedere alle forme di tutela e protezione previste dall'ordinamento dello Stato e conservando traccia anche scritta di tali sollecitazioni.
- Il Ministro Provinciale, nel caso in cui siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo l'ordinamento italiano, coopererà con le autorità statali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa canonica, concordataria e civile fornendo, laddove richiesta, la propria collaborazione all'autorità giudiziaria e adottando i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità, per tutelare al meglio i minori e gli adulti vulnerabili coinvolti nelle attività pastorali.
- Il Ministro Provinciale potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica.

8.3 Nel caso in cui l'accusato sia **un dipendente o volontario**, il Ministro Provinciale, non avendo alcuna giurisdizione in merito, assicura l'accoglienza, l'ascolto e l'accompagnamento delle persone e si attiene alle norme dell'ordinamento italiano.

8.4 Il Ministro Provinciale nomina un membro della Commissione come portavoce ufficiale per mantenere i rapporti con la stampa nel caso di rilevanza mediatica di procedimenti in corso.

9. Cura delle persone

9.1 Il Ministro Provinciale si impegni affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e venga offerta loro, in particolare:

- accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
- assistenza spirituale;
- assistenza terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

9.2 Per garantire accoglienza e assistenza alla presunta vittima, alla persona sopravvissuta e che presenti eventuale denuncia il Delegato provinciale è tenuto:

- a stabilire, quanto prima possibile (ed entro un giorno, se realizzabile) il contatto con la presunta vittima o con il segnalante.

- Inoltre, a garantire:

- a) **Accoglienza:** la vittima che si presenta a un colloquio si trova spesso in uno stato di profonda crisi di fiducia e di senso di colpa. È fondamentale che la sua sofferenza sia riconosciuta e accolta senza relativizzazioni o paragoni.
- b) **Ascolto:** occorre garantire un ascolto empatico, paziente, anche silenzioso, evitando di assumere subito il punto di vista dell'istituzione. È importante permettere alla vittima di esprimere

liberamente la propria accusa e la propria rabbia, accettandole come parte del processo di riconoscimento del dolore.

- c) **Riconoscimento e rispetto:** il Delegato può esprimere un sincero atto di richiesta di perdono per l'ingiustizia subita, senza giustificazioni. Bisogna essere disponibili ad accompagnare la vittima nel suo percorso di ricostruzione della fiducia e della dignità, anche qualora essa richieda un risarcimento.

- Il Delegato tenga presente, poi, le seguenti indicazioni generali:

- a) circa le **modalità del colloquio**, il primo incontro deve avere una durata adeguata, a testimonianza del rispetto verso la persona. È preferibile svolgerlo in un luogo neutrale, mai nel contesto in cui è avvenuto l'abuso. Quando possibile, è consigliabile non presentarsi da soli, ma insieme a un'altra persona di fiducia.
- b) **Limiti dell'intervento.** Nel suo intervento il Delegato tenga presente che non sempre è opportuno proporre immediatamente un aiuto pastorale o consigli spirituali, poiché ciò può essere percepito come una fuga dalla realtà. È necessario rispettare i tempi e i bisogni della vittima. Tuttavia, qualora venga richiesto, occorre garantire l'accesso a un supporto psicoterapeutico e a un accompagnamento spirituale da parte di esperti qualificati.
- c) Il Delegato si relazioni alla vittima o al sopravvissuto con **realismo e umiltà**. Le vittime e le loro famiglie devono essere accolte nella loro umanità, con fragilità e reazioni anche dure nei confronti dell'istituzione.

9.3 Devono comunque essere salvaguardate la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

9.4 Nella relazione con i frati accusati, oltre alle procedure indicate nel VELM e nel Vademecum, l'Ordine ha stabilito procedure specifiche per la supervisione e la gestione dei frati accusati di delitti, in particolare nei casi di abuso. Tali misure mirano a tutelare le vittime, a garantire un trattamento giusto del frate accusato e a preservare la credibilità dell'istituzione. In particolare, il Ministro Provinciale deve assicurare che al frate accusato sia garantito:

Accompagnamento psicoterapeutico. Il momento più critico per un frate accusato è immediatamente successivo alla comunicazione delle accuse e durante le indagini preliminari. Si riconosce il rischio elevato di isolamento e di suicidio; per questo si raccomanda di offrire tempestivamente un sostegno psicoterapeutico competente, evitando di relegare il frate in ritiro da solo. Per gli abusi sessuali su minori, la letteratura clinica sottolinea che non esiste una cura definitiva, ma sono possibili trattamenti combinati (individuali e di gruppo) che, uniti a una supervisione prolungata, consentono un maggiore controllo e lo sviluppo di relazioni più mature.

Protezione della buona reputazione del frate accusato. Ogni frate accusato deve essere informato del suo diritto di richiedere una

consulenza legale sia in diritto canonico che in diritto civile. Inoltre, devono essere applicate tutte le misure necessarie per proteggere il buon nome del frate accusato e la sua presunta innocenza fino alla fine del processo canonico e/o civile. Allo stesso tempo, si deve fare tutto il possibile per proteggere l'integrità delle vittime nei confronti del frate accusato. Nella maggior parte dei casi, ciò significa che dall'inizio dell'indagine preliminare, il frate non deve avere alcun contatto con persone appartenenti alla categoria della vittima che ha sporto denuncia contro di lui.

Accompagnamento fraterno. Di solito, uno o due frati dell'entità sono incaricati di offrire ai frati accusati un accompagnamento fraterno, cioè di visitarli con regolarità. Tali frati possono essere indicati dal frate accusato, il quale deve ricevere la conferma dal Ministro Provinciale. Molti responsabili di abuso riferiscono che la fede in Dio li ha aiutati maggiormente dopo aver affrontato le accuse. Può sembrare paradossale ma potrebbero esserci seri dubbi sulla maturità della loro fede, soprattutto se negano ogni tipo di responsabilità verso le vittime. La fede, tuttavia, può essere anche un gancio valido per avviare con loro una conversazione più profonda. È opportuno essere sinceri con loro e non esitare a porre domande chiare e mirate sul loro stato d'animo, a livello sia umano che spirituale. Ciò li aiuta a scoprire la bellezza di una relazione adulta alla pari, e non è cosa di poca importanza.

9.5 Alla persona indagata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua buona fama.

9.6 Il Ministro Provinciale deve ricordare che ha un dovere di cura nei confronti del Frate accusato, sia che alla fine venga giudicato colpevole o meno.

Responsabilità e trasparenza della Provincia, dei Frati, dei dipendenti e dei volontari

10. Revisioni e verifiche

10.1 La *policy* e le procedure della Provincia sono sottoposte a revisione periodica, con cadenza almeno triennale o ad intervalli più ristretti ove ritenuto necessario.

10.2 Durante la visita canonica, anche previa consultazione della Commissione Tutela, il Visitatore è tenuto a verificare l'esistenza e l'attuazione della *policy* e delle procedure e valutarne l'osservanza da parte di ogni Frate.

10.3 La Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori adotta un Codice di Condotta (vedi **Allegato C**), a salvaguardia di minori e adulti vulnerabili che ogni Frate, dipendente o volontario dovrà sottoscrivere per partecipare alla *mission* della Provincia in cui è inserito o presta servizio. Questo Codice di Condotta contiene un esempio di comportamenti corretti che i Frati, e i laici che collaborano devono adottare nei loro rapporti con i minori, gli adulti vulnerabili e le altre persone con cui entrano in contatto nel corso del loro servizio. Questo Codice contiene anche una descrizione di quei comportamenti che tutti devono evitare, in modo che

non ci siano fraintendimenti su ciò che stanno facendo e che non si creino scandali per i fedeli. Il Visitatore è competente a verificare l'osservanza da parte dei Frati delle prescrizioni che vi sono contenute.

Allegato A

Dichiarazione di impegno e adesione al Codice di Condotta

Io.....

- in formazione iniziale in cammino per la professione nell'Ordine
 - frate minore professso temporaneo della Provincia
 - frate minore professso solenne della Provincia
 - dipendente operante presso il Convento
 - volontario operante presso il Convento
- di
- nato il a
- Provincia di

mi impegno nel mio servizio ad agire in accordo con i principi e le norme del Codice di Condotta per la Tutela dei Minori e Adulti Vulnerabili della Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori e ad applicarli e rispettarli nel mio ambito di competenza.

Inoltre, se sono impegnato attivamente in una attività in parrocchia, mi impegno ad osservare le indicazioni del documento del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori della Conferenza Episcopale Italiana "Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia".

In particolare, presterò attenzione a quanto segue:

- basare sul rispetto, la cura e l'attenzione il mio lavoro con le persone, in tutti i settori di servizio nella Chiesa e nella società;
- osservare un codice di comportamento trasparente e rispettoso che non dia adito a dubbi sulle mie intenzioni rispetto a terzi;
- trattare in modo responsabile le persone con cui avrò a che fare, evitando soprattutto di sfruttare i rapporti di autorità e fiducia esistenti a fini personali;
- rispettare l'obbligo di formazione e aggiornamento sul tema della protezione di Minori e Adulti Vulnerabili che la Commissione Provinciale sulla Tutela dei Minori e Adulti Vulnerabili o la stessa Provincia Religiosa proporranno;
- segnalare al Delegato del Ministro Provinciale, **fr. Alberto Pisapia**, eventuali notizie di aggressione psicologica, fisica, spirituale o sessuale, in conformità alla disciplina dal Codice di condotta e della normativa canonica.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti all'attuazione del Codice di Condotta, autorizzando sin d'ora al rispettivo trattamento la Provincia Religiosa Salernitano-lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori, il Delegato del Ministro Provinciale e la Commissione Provinciale sulla Tutela dei Minori e Adulti Vulnerabili.

Firma:

Data:

Una copia della dichiarazione di impegno firmata deve essere consegnata alla Curia Provinciale, con allegato documento di riconoscimento valido.

Allegato B

La Commissione intende adottare il presente VADEMECUM operativo a beneficio di coloro i quali si trovassero a dover segnalare un caso di preteso abuso, soprattutto in danno di minori o soggetti vulnerabili.

1. La notizia di ipotesi di abuso può essere comunicata da qualsiasi soggetto all'indirizzo e-mail dedicato ufficiotutela@ofmsalu.it. Per rendere accessibile in modo immediato tale indirizzo sarà predisposto un QR-code che verrà affisso alla porta di ingresso di ogni chiesa conventuale o gestita dai frati della Provincia.
2. Con un altro apposito QR-code esposto insieme a quello precedente, in un unico manifesto, sarà possibile a tutti visionare la *policy*.
3. La *policy* con gli Allegati A e C verranno distribuiti a tutti i frati, a coloro che sono in cammino per emettere la professione tra i Frati Minori, ai dipendenti e ai volontari in duplice copia e fatta firmare per presa visione e accettazione. Per quelli che incominceranno il cammino successivamente e ai nuovi dipendenti o volontari saranno fatti firmare gli stessi documenti appena inizieranno a frequentare stabilmente i nostri ambienti o incominceranno a prestare il loro servizio per la prima volta come volontari o dipendenti.
4. In caso di segnalazione di un possibile reato, il segnalante deve indicare i propri dati di contatto al fine di consentire di essere ricontattato. Ricevuta tale segnalazione, il Delegato della Provincia informa senza indugio il Ministro Provinciale, il quale, esaminata l'informazione fornita e, se necessario, previa consultazione della Commissione per la tutela dei minori e delle persone adulte vulnerabili, avvia, ai sensi del can. 1717 del Codice di Diritto Canonico (CIC), l'indagine preliminare e designa le persone competenti per il suo svolgimento.
5. In caso di ricezione di una richiesta di svolgimento di un incontro ai fini dell'espletamento dell'indagine preliminare, lo stesso è fissato con la partecipazione di almeno due persone designate dal Ministro della Provincia ed è svolto in un luogo concordato con il segnalante, tenendo conto del suo luogo di residenza.
6. Nel caso in cui i membri della Commissione, personalmente o collegialmente, vengano a conoscenza di qualsiasi informazione relativa a un possibile reato, ciò viene comunicato senza indugio al Ministro della Provincia, il quale, esaminata l'informazione fornita e, se necessario, previa consultazione della Commissione per la tutela dei minori e delle persone adulte vulnerabili, avvia, ai sensi del can. 1717 del Codice di Diritto Canonico (CIC), l'indagine preliminare e designa le persone competenti per il suo svolgimento.
7. Le informazioni relative a presunti abusi sono soggette a registrazione obbligatoria e vengono inserite nell'Archivio segreto della Provincia, che è collocato presso il Convento SS. Trinità, sito in Baronissi, alla Via Convento n. 2. I verbali relativi all'attività della Commissione e le dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti separati saranno conservati presso il Segretariato della Provincia.

Allegato C

Codice di Condotta

Attenzioni da avere nell'azione pastorale

La prima prevenzione rispetto agli abusi è una maggior attenzione non solo a gesti, comportamenti e prassi ma, soprattutto, agli aspetti relazionali.

Quando si parla di tutela minori e soggetti vulnerabili non ci si riferisce soltanto agli abusi sessuali, ma anche a quelli psicologici, spirituali o di potere che sono meno visibili.

Partendo dai principi sopra enunciati (che potranno essere declinati nella concretezza dei diversi soggetti e luoghi educativi) e senza pretesa di essere esaustivi, si indicano alcuni atteggiamenti da assumere e comportamenti da evitare, al fine di creare relazioni che diano fiducia e facciano crescere le persone, che possano creare un contesto sano e sicuro per minori e adulti vulnerabili e siano a tutela dei Frati, dei dipendenti e dei volontari.

Le indicazioni che seguono, espressamente riferite ai minori, sono da applicarsi analogicamente anche agli adulti vulnerabili.

Attenzioni positive da mettere in atto:

- trattare tutti i minori con rispetto;
- fornire loro modelli positivi di riferimento;
- comportamenti potenzialmente pericolosi e abusivi siano sempre segnalati al coordinatore o responsabile del luogo o della struttura;
- sviluppare una cultura in cui i minori, soprattutto se bambini, possano parlare apertamente, porre domande ed esprimere eventuali preoccupazioni;
- rispettare la sfera di riservatezza e intimità del minore;
- informare le famiglie delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative;
- i luoghi dove si lavora o si sta con i minori siano pubblici, visibili (ad esempio, muniti di porte a vetri) e sempre accessibili ad altri;
- la celebrazione del sacramento della riconciliazione avvenga in luoghi liturgicamente consoni e comunque visibili e non appartati, rispettando le caratteristiche proprie del sacramento;
- chiedere sempre l'autorizzazione alle famiglie quando si crea un gruppo WhatsApp (o altre app di messaggistica come Threema, Telegram, Snapchat o Facebook) con minorenni avendo cura che questi gruppi non servano ad altro che a comunicare avvisi e informazioni inerenti alle attività da svolgere; questi gruppi siano creati tra adulti soprattutto se si tratta di minori di 18 anni. Non è mai opportuno contattare il minore direttamente, per esempio sul proprio cellulare e/o per effettuare un accordo di qualsiasi tipo senza il previo consenso dei genitori.

Comportamenti nei confronti di un minore che non possono mai essere accettati:

- infliggere castighi fisici di qualunque tipo;
- sviluppare un rapporto esclusivo con un singolo minore rispetto ad altri;
- lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psicofisica;
- parlare o comportarsi con un minore in modo offensivo, inappropriato o sessualmente provocatorio e/o esplicito;
- provvedere a gesti di cura della persona (come lavarsi e cambiarsi) che un minore potrebbe benissimo fare da solo/a;
- dormire, senza altri adulti, nella stessa stanza (o tenda o altro luogo circoscritto) con uno o più minori;
- discriminare un minore o un gruppo di minori;
- chiedere a un minore di mantenere un segreto;
- fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo;
- fotografare o video filmare un minore e/o diffondere via web o social network immagini di minori e/o chattare con minori;
- comunicare in chat singola o di gruppo con uno o più minori in modo inappropriato, offensivo o sessualmente provocatorio e/o esplicito esercitando nei suoi confronti indebite pressioni o ricatti affettivi/psicologici;
- in caso di eventuale accompagnamento a casa dopo qualsiasi attività evitare di essere da soli con uno o più minori, a meno di essere esplicitamente autorizzati dai genitori o tutori legali.